



CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 43 DEL 27/07/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID-19) CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI DELLA CITTA' DI CAPRI.

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della Sanità

- il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTI:

- **il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6**, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in GU n. 45 del 23 febbraio 2020;
- **il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18**, recante “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da CoVid – 19” pubblicato in G.U. n. 70 del 17.03.2020;
- **il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19**, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da CoVid – 19” pubblicato in G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;
- **il Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30**, recante “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul Sars-CoV-2” pubblicato in G.U. n. 119 del 10 maggio 2020;
- **il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33**, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. n. 125 del 16 maggio 2020, convertito in Legge 14 Luglio 2020, n. 74, pubblicata in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020;

VISTI INOLTRE:

- il **DPCM 11 giugno 2020** e relativi allegati, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in GU n. 147 dell'11 giugno 2020;
- il **DPCM 14 luglio 2020** e relativi allegati, recante «*le misure di prevenzione e contenimento per la convivenza con il coronavirus durante la ripresa delle attività produttive, commerciali e sociali, fino al 31 luglio 2020*».

VISTI, INFINE;

- i Protocolli Condivisi allegati al DPCM del 14 luglio 2020 per le singole attività produttive;
- il Protocollo condiviso INAIL del 24 aprile 2020 “di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
- l'Ordinanza della Regione Campania 17 maggio 2020, n. 48, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n.33”, pubblicata sul BURC in pari data;
- l'Ordinanza della Regione Campania 20 maggio 2020, n. 49, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33”, pubblicata sul BURC in pari data;
- i Protocolli allegati alle predette Ordinanze nn. 48 e 49 adottati dalla Regione Campania;
- l'Ordinanza della Regione Campania 24 maggio 2020, n. 51, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell'art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicata nel BURC in pari data.

PRESO ATTO

- che all'art. 1, comma 14, del citato D.L. n. 33/2020 è previsto che «*Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16*»;
- che il menzionato DPCM del 14 luglio 2020 prevede all'art. 1 che: «*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 del al presente decreto*»;

RILEVATO da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

RITENUTO che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione nel Comune di Capri;

CONSIDERATO, che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede misure di massima prevenzione della diffusione del virus per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri che, nonostante un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza, non consente di garantire la piena attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi per numeri superiori di presenze sul territorio;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, che potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;

RITENUTO che il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus fra la popolazione e negli ambi enti di lavoro, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

VISTI:

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

DATO ATTO che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento , anche all'esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell'attuazione della presente ordinanza;

PRECISATO che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale del Comune di Capri;

RITENUTO ANCORA che l'indefettibile sostegno ai servizi turistici ed alla domanda degli stessi deve avvenire garantendo alle imprese, e con esse alla loro clientela, adeguata sicurezza nell'esercizio delle loro attività per quanto concerne la gestione del personale, all'uopo attuando tutte le misure di cui ai Protocolli Condivisi disposti come misure obbligatorie a livello nazionale con Leggi e provvedimenti dello Stato;

RITENUTO INFINE che l'affluenza turistica del periodo è tale da poter determinare l'insorgenza di criticità in grado di aumentare il rischio di contagio e che quindi si rende necessario fornire all'utenza del Comune apposito Protocollo di sintesi dei provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento della diffusione del virus nell'ambito degli ambienti di lavoro, a tutela del personale e di coloro i quali ne vengono in contatto, contenente misure che si rendono usufruibili a tutti gli operatori economici e che, sulla base dell'esperienza e della tecnica ad oggi note, possono garantire, ove rispettate puntualmente, una efficace ed efficienza gestione delle risorse umane in tempi di crisi da Sars-CoV-2, con ciò garantendo altresì all'utenza turistica un adeguato livello di affidabilità dei servizi offerti sul territorio;

ORDINA

1. A tutte le attività esercenti attività commerciali e produttive, di qualunque tipologia e natura, di adottare, con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 31 luglio 2020**, l'adozione dell'allegato **Protocollo per la gestione del personale alle dipendenze delle imprese turistiche della Città di Capri**.
2. Le misure dell'Allegato Protocollo si integrano con quelle già adottate dagli esercenti di cui al punto 1, purché pienamente coerenti con i Protocolli Condivisi di cui ai DPCM 11 giugno 2020 e 14 luglio 2020.
3. È fatta salva la proroga della presente misura e il suo adeguamento o modifica in funzione dei provvedimenti nazionali o regionali che dovessero nelle more essere adottato dagli Enti competenti.
4. Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica, di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza affinché adottino i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori.

AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga trasmesso:

Al Comando della Polizia Municipale

Al C.O.C. anche per l'informazione alla popolazione

Al Commissariato P.S. Capri

Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri

Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri

All'Ufficio circondariale marittimo

Alle compagnie marittime di navigazione

Alla Regione Campania

Alla Unità di crisi regionale

Alla Prefettura UTG di Napoli

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

Capri, li 27/07/2020

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente